

## REGOLAMENTO ORARIO DOCENTI

### Art. 1 Definizioni

1. **Orario di servizio:** è la durata di funzionamento del servizio scolastico, l'apertura della scuola con le sue articolazioni.
2. **Orario di lezione:** è l'orario che comprende le attività curriculari.
3. **Orario di lavoro:** è la durata della prestazione del singolo lavoratore e comprende tutte le tipologie delle attività relative al proprio profilo professionale e alla specifica funzione. Rientrano per i docenti, oltre le ore di lezione, **le attività funzionali all'insegnamento** (art. 29 CCNL), cioè fino a 40 ore per la partecipazione alle riunioni del Collegio, di programmazione (coordinamenti per materia, dipartimento, ecc.), di informazione alle famiglie dei risultati degli scrutini. E fino a 40 ore per la partecipazione ai Consigli di classe, interclasse e intersezione. Fanno parte degli adempimenti individuali: la preparazione delle lezioni, la correzione degli elaborati e i rapporti individuali con le famiglie. Non fanno parte della quantificazione dell'orario di lavoro: scrutini, esami, valutazioni intermedie (scrutini trimestrali o quadrimestrali).

### Art. 2 Basi normative

1. L'insegnante ha l'obbligo della vigilanza nei 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni (**art. 42 del CCNL/95**)
2. L'insegnante ha l'obbligo di vigilanza durante le ore di lezione, durante gli intervalli (**art. 99 del R.D. 965/24**) e durante l'uscita dei ragazzi dalla scuola
3. Il Consiglio d'istituto adotta il Regolamento interno che determina le modalità della vigilanza nell'intero periodo delle lezioni, resa operativa tramite circolare del DS.
4. Gli insegnanti sono responsabili dei danni causati dagli alunni sotto la loro sorveglianza, ma vengono scagionati se provano di non aver potuto impedire il fatto o se il danno è causato da un'azione "repentina e imprevedibile" dell'alunno.
5. L'insegnante è responsabile dei danni recati da un alunno a un altro se egli lascia l'aula senza sorveglianza dopo aver preso in consegna l'intera classe.
6. Le attività aggiuntive di insegnamento possono, discrezionalmente, essere svolte dai docenti, fino ad **un massimo di sei ore settimanali**, aggiuntive all'orario d'obbligo di servizio [**art. 30 del CCNL**]
7. L'orario di servizio potenziale dei docenti dell'IS GIOVANNI FALCONE è quello proprio delle attività didattiche previste dal piano orario e tale attestazione verrà fornita ai richiedenti: (Es. graduatorie per asili nido)

### Art. 3 Vincoli strutturali per la definizione dell'orario scolastico

1. Per la definizione dell'orario scolastico si dovranno tenere presenti alcuni **vincoli di tipo strutturale** che riguardano la scuola nel suo complesso, i suoi spazi e le attività didattiche necessarie collegate a questi spazi.
2. L'orario viene elaborato tenendo in considerazione come priorità i vincoli di cui al comma 1. Di conseguenza si dovrà dare la precedenza, nella stesura dell'orario, alle classi con docenti coinvolti in questi vincoli strutturali
3. I vincoli strutturali relativi all'IS. GIOVANNI FALCONE sono i seguenti:
  - a. Docenti su più scuole

- b. Docenti appartenenti allo stesso Consiglio di classe
- c. Presenza di spazi comuni su cui ruotano più classi [Palestra, laboratori]
- d. Organizzazione alternativa alla IRC/studio assistito
- e. Docenti impegnati in attività funzionali alla gestione della scuola (collaboratori DS e Funzioni Strumentali) per garantire loro la migliore possibilità di esercizio del loro ruolo

#### **Art. 4 Vincoli didattici**

1. **I vincoli didattici** sono determinati da scelte educative, metodologiche ed organizzative che tengono conto il benessere degli studenti e carichi di lavoro troppo pesanti per i docenti.
2. L'orario settimanale delle lezioni è formulato secondo i vincoli strutturali di cui **all'art. 3** e i criteri didattici di cui al **comma 1**.
3. L'orario deve essere formulato nel rispetto delle esigenze degli alunni e dei loro ritmi di apprendimento, alternando l'insegnamento di discipline teoriche ad attività pratiche e operative.
4. I dipartimenti entro la fine di giugno daranno indicazioni al docente incaricato di elaborare l'orario se prevedere per le proprie discipline due ore di seguito nella stessa classe per compiti scritti di particolare durata.
5. Ai fini di rendere più efficiente l'azione didattica si terranno presente i seguenti criteri e regole generali:
  - a. Equilibrata distribuzione delle discipline nell'arco della giornata e della settimana
  - b. Di norma le discipline con solo due ore settimanali non possono essere in orario un solo giorno
  - c. Soddisfare per quanto possibile le richieste deliberate dai dipartimenti motivate didatticamente
  - d. Le discipline hanno tutte la stessa importanza e necessitano della medesima attenzione e cura, pertanto non sono ammissibili richieste dipartimentali di prediligere le prime ore per una disciplina a scapito di un'altra. **L'alternanza delle discipline è regolata didatticamente dal comma 3**
  - e. **Le ore buche nell'orario settimanale non devono essere più di 5**, a meno che non siano accettate o richieste dal docente a cui vengono assegnate
  - f. **Evitare l'orario di 5 ore in una singola giornata** [max. un'eccezione motivata]
  - g. **Gli orari di 6 ore giornaliere** potranno essere assegnati solo in caso di necessità didattiche collegate con i vincoli strutturali di cui all'art. 3, come per la classe di concorso **Scienze motorie** o quelle del **corso di grafica collegate ai laboratori** e al numero di ore settimanale per classe [discipline grafiche con più di 6 ore alla settimana per classe]
  - h. L'orario di lavoro del personale docente si articola su non meno di cinque giorni settimanali in orario antimeridiano e pomeridiano per le lezioni curricolari, come previsto dalla normativa, compatibilmente con le esigenze generali del servizio.
  - i. I docenti di sostegno si atterranno alle stesse regole, tranne che per eventuali necessità terapeutiche dei loro alunni
  - j. Tenere conto, per quanto possibile e fermo restando i criteri precedenti, delle esigenze familiari legate ai docenti con bambini piccoli [0 – 11 anni].

#### **Art. 5 Richieste docenti**

1. Ogni docente, compatibilmente con i vincoli di cui **all'art. 3 e all'art. 4**, ha diritto al soddisfacimento di **una singola richiesta** che verrà definita "**priorità**".
2. La priorità abbinata al singolo docente non può essere in aggiunta a quella prevista dall'art.4 comma 5 lettera j, ma quest'ultima deve tradursi in quella richiesta che viene definita come priorità.
3. Non è possibile aggiungere altre richieste rispetto a quella definita come priorità

4. La richiesta della priorità deve essere effettuata compilando **il modello apposito 195** “*desiderata orario e cattedra*” in modo che la richiesta “priorità” sia espressa chiaramente e senza alcuna possibilità di dubbio o di altre interpretazioni e inviata all’indirizzo mail [orario.desiderata@falconeiiis.edu.it](mailto:orario.desiderata@falconeiiis.edu.it)

La richiesta della priorità effettuata in altra modalità [fogli consegnati a mano in Vicepresidenza o segnalazioni "orali" nei corridoi] non sarà ritenuta valida e quindi non sarà soddisfatta.

5. Esigenze particolari, in aggiunta alla priorità, vanno motivate e sottoposte in forma scritta direttamente al DS.
6. I docenti hanno la possibilità di segnalare criticità e realizzazione orarie non conformi al presente Regolamento al docente incaricato dal DS a elaborare l’orario. Non sono da segnalare situazioni già previste o che vengono considerate soggettivamente negative: **(Es. 4 ore buche alla settimana o orario di servizio che prevede spesso o sempre la prima ora)**

### **At. 6 Organi di competenza**

1. Il DS assicura la gestione unitaria dell’istituzione
2. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al DS autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane.
3. Il DS organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative [D. L.vo 165/01 art. 25 comma 2]
4. Il Collegio docenti formula proposte per la formulazione dell’orario delle lezioni e il DS procede alla formulazione dell’orario [T.U. art. 96 comma b]
5. Il DS, in caso di necessità, delega ad un **docente incaricato** la formulazione dell’orario, supportato in caso di necessità da una **commissione orario** sempre di nomina dirigenziale.
6. L’orario settimanale è un atto di gestione di cui è responsabile il DS e come atto di gestione può essere modificato dal dirigente in qualsiasi momento dell’anno, per far fronte a specifiche e motivate richieste, sia di natura didattica che per gravi esigenze personali.
7. Le modifiche strutturali dell’orario settimanale definitivo di cui al comma 6 saranno comunicate la settimana antecedente alla loro effettiva realizzazione.
8. L’articolazione dell’orario di lavoro del personale docente è materia di informazione preventiva e confronto con le RSU